



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 11 luglio 2019
LM/lb

Egregio Signor
dott. Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
Mario Tonina
Assessore all'urbanistica, ambiente e
cooperazione,
con funzioni di Vicepresidente
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Gent.ma Signora
dott.ssa Livia Ferrario
Dirigente Dipartimento territorio,
ambiente, energia e cooperazione
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

Egregio Signor
ing. Giancarlo Anderle
Dirigente Servizio Autorizzazioni e
valutazioni ambientali
Provincia autonoma di Trento
Via Mantova, 16
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente il DDL "Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale": espressione parere.

Con la presente, in riscontro alla richiesta espressa con Vostra nota prot. n. D338/2019/412356/1.11.1-2019-14 di data 1° luglio 2019, comunico che il Consiglio delle autonomie locali, riunitosi nella seduta del 10 luglio 2019, ha espresso in merito al DDL meglio specificato in oggetto:

parere favorevole subordinatamente alle seguenti osservazioni.



Il DDL di modifica della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale recepisce le previsioni normative recate dall'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 (TU ambiente), che introduce il provvedimento autorizzatorio unico regionale al fine di snellire e semplificare l'iter di approvazione per le opere soggette a VIA.

E' senz'altro pregevole la finalità di avere un unico provvedimento provinciale che permetta al proponente di realizzare il progetto e di porre in esercizio l'opera senza dover acquisire alcun ulteriore titolo assieme alla valutazione d'impatto ambientale, come è altrettanto apprezzabile la volontà di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e di abbreviare i passaggi e i tempi amministrativi a favore delle imprese sul solco della riforma Madia.

L'introduzione della conferenza di servizi sincrona, il meccanismo del silenzio assenso nel caso di mancata partecipazione alla conferenza o di non adeguatamente motivata espressione del parere sono tutti istituti mutuati dalla legge 241/90, non ancora pienamente recepiti ed applicati nel generale ordinamento locale.

Proprio tali aspetti debbono essere analizzati nel dettaglio per assicurare l'effettività e l'incidenza della partecipazione delle amministrazioni locali alla conferenza decisoria, per tutelarne l'autonomia in relazione ai provvedimenti assunti all'esito della conferenza e per individuare correttamente i titoli di competenza delle stesse da acquisire tramite il procedimento unico.

La Provincia, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP), non assume però alcuna ulteriore competenza autorizzativa, oltre alle competenze ad essa proprie, in quanto i titoli acquisiti tramite PAUP rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio e sanzionatorio. La natura unitaria del procedimento non sostituisce quindi i singoli provvedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, ma li riunisce nella determinazione che conclude la conferenza di servizi, né toglie preminenza alla VIA che rimane presupposto necessario al proseguimento della procedura.

In tale contesto l'introduzione del provvedimento unico (PAUP) a fianco della valutazione di impatto ambientale, pone il tema del coordinamento dei tempi procedurali rispetto ai titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera. Tra questi cruciale ci sembra il tema della conformità urbanistica.

Spesso infatti la realizzazione delle opere soggette a VIA comporta la necessità di una variante urbanistica, trattandosi tipicamente di grandi impianti. Mentre la variante urbanistica costituisce presupposto per l'adozione del provvedimento di VIA, per cui è indispensabile che debba essere ottenuta dal proponente anche prima dell'istanza di PAUP, essendo atto di portata generale valevole *erga omnes*, più peculiare è il caso delle deroghe urbanistiche che presuppongono il rilascio di un titolo autorizzativo a uno specifico destinatario.

La scelta normativa proposta con il DDL all'esame (articolo 14) posticipa l'efficacia del provvedimento unico all'esito positivo del procedimento di deroga e al conseguente ottenimento del titolo edilizio, e dunque l'espressione discrezionale del Consiglio comunale, che dà avvio al procedimento di deroga, è sottratto alle tempistiche stringenti e modalità di svolgimento della conferenza di servizi.

Pur condividendo la scelta di non esautorare l'organo competente all'approvazione della deroga e di mantenere la piena discrezionalità del Comune di bloccare la realizzazione dell'opera se non ritenuta adatta al proprio territorio, la scelta di riversare sulla deliberazione del Consiglio comunale l'intero onere economico e burocratico della positiva conclusione del PAUP non sembra però rispondere ai criteri di snellezza e semplificazione che ispirano la riforma.

In sostanza l'efficacia della conferenza di servizi, per la parte riferita al PAUP, rimane subordinata all'adozione del successivo provvedimento dell'organo politico. Ferma restando la



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

competenza attribuita al Consiglio comunale, al quale compete la valutazione necessaria a giustificare il ricorso alla deroga urbanistica, sembrerebbe invece più coerente far rientrare la deliberazione nella medesima conferenza di servizi. Per garantire l'espressione dell'organo nei tempi consoni potrebbe essere ipotizzata, se del caso, una apposita sospensione dei termini procedurali.

In attinenza a quanto sopra, appare utile operare un coordinamento maggiormente puntuale tra la nuova disciplina recata dal DDL con la previsione dettata dall'art. 118, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. 4 agosto 2015, n. 15) per le aree produttive del settore secondario di livello provinciale, ove si declina una procedura peculiare e più snella per il rilascio del titolo edilizio in deroga qualora il procedimento di VIA si sia concluso positivamente. Nel merito si segnala un refuso all'art. 14 (art. 13bis, comma 5 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013) per la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI (e non dal Titolo V, capo IV) della legge urbanistica provinciale.

Per meglio orientare a livello operativo andrebbe inoltre chiarito quale sia il *rappresentante* legittimato alla partecipazione alla conferenza di servizi decisoria per i comuni o le comunità che sono, di volta in volta, chiamate a intervenire per l'espressione dei pareri di competenza.

Qualche criticità si osserva anche per la fase procedimentale istruttoria, a seguito della fase di consultazione (art. 5 e art. 9 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013), sia per le tempistiche scelte dal legislatore non perfettamente coincidenti con le effettive esigenze istruttorie, sia per la scelta di termini perentori stringenti che possono essere sospesi su istanza motivata del proponente, per una sola volta. Le esigenze istruttorie, anche a seguito di modifiche progettuali richieste in corso di procedura, possono infatti implicare maggiori sforzi e richiedere tempi più lunghi per le analisi e valutazioni tecniche e amministrative necessarie per la formazione degli atti endoprocedimentali delle amministrazioni partecipanti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena





Seduta di data: 10 luglio 2019

Progressivo: 33/2019

Punto odg: 5

Quorum funzionale: 11/20

Votazione: ore 17.46

Presenti: 20 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, Luca Ferrari, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer)

Assenti: 10 (dott. Alessandro Andreatta, Stefano Bisoffi, Michele Cereghini, Isacco Corradi, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Albert Rattin, dott. Francesco Valduga, Antonio Valentini)

➤ **Votanti:** 20

✓ **Favorevoli:** 20 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, Luca Ferrari, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Antonio Maini, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Luca Nicolussi Paolaz, Roberto Oss Emer, Ketty Pellizzari, Fulvio Ropelato, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 0

➤ **Non votanti:** 0

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note: Con riferimento alla proposta di delibera della Giunta provinciale di cui al pto. in oggetto, l'Assemblea condivide l'osservazione illustrata dall'Assessore competente per materia, Daniele Biada, e procede, su proposta del Presidente, a votazione per alzata di mano.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

